

Allegato "A"

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 22/2/2007.

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA
(0-3 anni)

INDICE

Titolo I - OGGETTO E FINALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- Art. 1 I Diritti dell'infanzia
- Art. 2 Sistema integrato dei servizi per l'infanzia
- Art. 3 Oggetto del Regolamento
- Art. 4 Finalità dei Nidi d'Infanzia
- Art. 5 Destinatari del servizio Nido
- Art. 6 Servizi Integrativi
- Art. 7 Modalità di gestione dei servizi

Titolo II – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

- Art. 8 Organizzazione del Nido d'Infanzia
- Art. 9 Organizzazione dei Servizi Integrativi
- Art. 10 Calendario annuale e orario di apertura dei servizi
- Art. 11 Prolungamento orario
- Art. 12 Affidamento e ritiro dei bambini
- Art. 13 Accesso ai locali
- Art. 14 Tutela della salute dei bambini

Titolo III – L'ACCESSO AI SERVIZI

- Art. 15 Ammissione al Nido d'Infanzia
- Art. 16 Criteri generali di ammissione al Nido
- Art. 17 Modalità di ammissione al Nido
- Art. 18 Assenze, dimissioni, trasferimenti e rinunce
- Art. 19 Ammissione al Centro per bambini e genitori “La casa tra i pini”
- Art. 20 Ammissione al Centro per bambini e genitori “Maternage – Rosa e Azzurro”

Titolo IV – LA PARTECIPAZIONE

- Art. 21 Modalità e organismi di partecipazione
- Art. 22 Assemblea dei genitori
- Art. 23 Incontri di sezione e colloqui individuali
- Art. 24 Il Consiglio di Gestione
- Art. 25 Funzioni del Consiglio di Gestione

Titolo V – LE PROFESSIONALITA' E LE COMPETENZE

- Art. 26 Personale del servizio
- Art. 27 Compiti del personale
- Art. 28 Rapporto numerico tra personale e bambini
- Art. 29 Il collettivo degli operatori
- Art. 30 Il Coordinamento Pedagogico
- Art. 31 Il Coordinamento Pedagogico Intercomunale

Titolo VI – CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEI SERVIZI

- Art. 32 Rette di frequenza

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 33 Regolamenti comunali vigenti

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 1 – I DIRITTI DELL'INFANZIA

1. Il Comune di Pavullo nel Frignano riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali ed opera affinché essi siano rispettati come persone.
2. Il Comune di Pavullo nel Frignano riconosce e promuove i diritti dell'infanzia, così come indicati nella “Carta dei diritti”, emanata dalla Commissione della Comunità Europea ed in particolare ritiene che ogni bambino abbia diritto a:
 - una vita sana,
 - la possibilità di esprimersi spontaneamente;
 - la considerazione di se stesso come individuo;
 - la dignità e l'autonomia;
 - la fiducia in se stesso e il piacere di imparare;
 - un apprendimento costante e un ambiente attento alle sue esigenze;
 - la socialità, l'amicizia e la collaborazione con gli altri;
 - pari opportunità senza discriminazioni dovute al sesso, alla razza o ad handicap;
 - la valorizzazione della diversità culturale;
 - il sostegno in quanto membro di una famiglia e di una comunità;
 - la felicità.

ART. 2 – SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

1. Al fine di contribuire alla realizzazione dei diritti di cui all'art.1, il Comune di Pavullo nel Frignano promuove ed auspica la realizzazione sul territorio di un sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, caratterizzato:
 - da una pluralità di soggetti, pubblici e privati;
 - da una pluralità di opzioni, ovvero tipologie di servizio diversificate;
 - da forti caratteri unificanti, quali la collaborazione tra enti diversi, la omogeneità degli standards qualitativi, la partecipazione nella gestione.

ART. 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi della Legge Regionale n.1/2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” come modificata dalla Legge Regionale n.8/2004 e dei successivi provvedimenti applicativi, il presente regolamento disciplina il sistema dei servizi comunali per la prima infanzia rivolti ai bambini 0/3 anni.
2. Il Comune di Pavullo nel Frignano realizza il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia attraverso i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi e ricreativi, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
3. Il Comune di Pavullo nel Frignano promuove e realizza la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi del territorio, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia, secondo i principi di coerenza ed integrazione degli interventi e delle competenze.

ART. 4 – FINALITA' DEI NIDI D'INFANZIA

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione.
2. Il nido ha finalità di:
 - formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
 - cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
 - sostegno alle famiglie nella cura e nelle scelte educative;
 - valorizzare la genitorialità e le relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa;
 - diffondere la cultura e i diritti dell'infanzia.
3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente, il Comune di Pavullo nel Frignano individua moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi ed alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, il Comune di Pavullo nel Frignano promuove, inoltre, il raccordo con le istituzioni culturali, sociali e sanitarie.

ART. 5 – DESTINATARI DEL SERVIZIO NIDO

1. Hanno diritto a fruire dei nidi d'infanzia i bambini e le bambine residenti nel Comune di Pavullo nel Frignano, d'età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, senza distinzione di sesso, religione, etnia, e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.
2. Ai fini dell'iscrizione la richiesta di residenza e assimilata alla residenza.
3. Possono accedere al nido anche le bambine e i bambini non residenti che si trovino nella condizione di adozione o affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a Pavullo nel Frignano.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con i Comuni limitrofi per l'accoglimento, anche reciproco, delle domande delle bambine e dei bambini non residenti nel Comune di Pavullo nel Frignano. Tali domande potranno essere accolte solo dopo aver soddisfatto le domande dei residenti nel Comune di Pavullo nel Frignano.
5. Viene favorita la frequenza e l'integrazione dei bambini disabili, portatori di handicap o in situazione di svantaggio socio-culturale.
6. Nel caso in cui le domande di ammissione superino il numero dei posti disponibili, il Comune provvede alla pubblicazione di una graduatoria ai sensi del successivo art. 16.

ART. 6– SERVIZI INTEGRATIVI

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate, rispetto alle esigenze delle famiglie e dei bambini e delle bambine, il Comune può organizzare servizi integrativi ai nidi, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale.
2. Rientrano tra i servizi integrativi i Centri per Bambini e Genitori, già consolidati sul territorio e comunemente conosciuti come Centri Gioco e Maternage. Tali servizi offrono accoglienza ai bambini e ai loro genitori o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e gioco, di incontro e comunicazione, in un'ottica di corresponsabilità tra genitori ed educatori.
3. Il Comune di Pavullo nel Frignano si riserva di valutare l'opportunità di diversificare ulteriormente i servizi esistenti, anche nella prospettiva di sperimentare nuovi modelli organizzativi, comunque al fine di una maggiore risposta ai bisogni delle famiglie.

ART. 7 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

I servizi educativi per la prima infanzia comunali possono essere gestiti:

- In forma diretta, con proprio personale;
- In tutto o in parte da soggetti privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, con particolare riferimento alla qualità del progetto pedagogico.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8– ORGANIZZAZIONE DEL NIDO D'INFANZIA

1. Il Comune di Pavullo nel Frignano organizza il servizio di nido d'infanzia sia nella tipologia a tempo pieno che a tempo parziale; entrambe le tipologie garantiscono normalmente i servizi di mensa.
2. Il numero di posti annualmente assegnabile ai servizi è individuato sulla base delle iscrizioni, dell'età dei bambini, della formazione delle sezioni e di altri criteri organizzativi, nell'ottica della maggior risposta possibile, pur nel mantenimento di uniformi standards qualitativi del servizio, nel rispetto dei parametri normativi vigenti.
3. La tipologia oraria assegnata può essere modificata presentando richiesta scritta al Servizio Scuola del Comune: la modifica, che verrà accolta qualora non comporti problemi di carattere organizzativo, verrà comunque applicata dall'anno scolastico successivo.
4. Il Nido si articola in sezioni, unità spaziale ed organizzativa minima e punto di riferimento per l'assegnazione del numero dei bambini e delle dotazioni di personale educatore e collaboratore scolastico.
5. La formazione delle sezioni risponde a criteri di flessibilità e tiene conto in via prioritaria:
 - dell'età dei bambini;
 - del loro sviluppo psicomotorio;
 - della tipologia del servizio: tempo parziale o tempo pieno.
6. Il criterio dell'età dei bambini non può essere assunto in modo rigido, dovendosi tenere in considerazione lo sviluppo psicofisico dei bambini e le necessità organizzative, sono inoltre possibili sezioni "miste", che, sulla base di specifici progetti educativi, accolgono bambini di età diverse.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI

1. Il Comune di Pavullo nel Frignano organizza i servizi di Centro per bambini e genitori (ex Centro Giochi) denominati "La casa tra i pini" e "Maternage", quali tipologie di servizi che rispondono alla richiesta di stimolo alla crescita cognitiva e sociale dei bambini non utenti del nido.
2. Il numero di posti annualmente assegnabile è individuato sulla base delle iscrizioni, dell'età dei bambini, e di altri criteri organizzativi, nell'ottica della maggior risposta possibile, pur nel mantenimento di uniformi standards qualitativi del servizio.
3. L'educatore/animatore è la figura di riferimento per i piccoli e i loro genitori, organizza attività guidate per rispondere alle differenti esigenze degli utenti del servizio.
4. I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto (genitore, nonno, baby sitter, ecc.) che rimane al Centro durante il funzionamento del servizio. Nel caso in cui il bambino non sia accompagnato da un genitore, l'adulto accompagnatore deve essere autorizzato da chi esercita la patria potestà sul minore.
5. L'adulto/accompagnatore:
 - è responsabile del proprio bambino e corresponsabile dei bambini presenti al Centro;
 - partecipa attivamente alle attività proposte;
 - collabora al riordino dei materiali.
7. Al servizio non possono accedere altri minori non iscritti;
8. Il Comune di Pavullo nel Frignano si riserva di valutare l'opportunità di attivare ulteriori e diversificati servizi integrativi, nel rispetto del disposto della Legge Regionale n. 1/2000 "Norme in

materia di servizi educativi per la prima infanzia”, come modificata dalla Legge Regionale n.8/2004 e dei successivi provvedimenti applicativi e del presente regolamento.

ART. 10 – CALENDARIO ANNUALE E ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI

1. Il Comune di Pavullo nel Frignano stabilisce annualmente il calendario delle attività dei servizi per la prima infanzia, ne determina i giorni di chiusura e di apertura e l’orario di funzionamento giornaliero, nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali; normalmente i servizi sono aperti nel periodo settembre/giugno.

ART. 11 – PROLUNGAMENTO ORARIO

1. Il servizio di prolungamento orario può essere attivato ad integrazione del normale orario di funzionamento giornaliero del nido ed a fronte di comprovate esigenze lavorative di entrambi i genitori: per provare l’effettiva necessità del servizio, alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata dichiarazione attestante le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
2. Al servizio di prolungamento orario i bambini possono essere ammessi soltanto dopo il compimento del primo anno di età.
3. Il prolungamento orario si configura come servizio socio-educativo a domanda individuale distinto dal servizio nido e non comprende né mensa né riposo.
4. Il prolungamento può essere attivato soltanto in presenza di un numero di domande di iscrizione che ne garantisca la sostenibilità economica. Annualmente il Comune provvede a determinarne nel dettaglio l’organizzazione.
5. Eventuali domande di iscrizione presentate in corso d’anno potranno essere accolte solo nel caso in cui la nuova iscrizione non vada ad alterare il necessario rapporto numerico educatori/bambini. Diversamente saranno mantenute in lista d’attesa.
6. L’utilizzo del servizio anche per un solo giorno alla settimana non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la retta è comunque dovuta per intero.

ART. 12 – AFFIDAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI

1. I bambini non possono essere ritirati da estranei. Qualora i genitori non siano in grado di provvedere personalmente possono autorizzare altro familiare o parente, purché maggiorenne, dandone informazione preventiva alle educatrici e sottoscrivendo apposita dichiarazione.

ART. 13 – ACCESSO AI LOCALI

1. I genitori dei bambini iscritti, o chi ne fa le veci, accedono ai locali sede dei servizi per l’affidamento ed il ritiro nonché ogniqualvolta lo ritengano necessario, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del servizio.
2. I locali sedi dei servizi possono essere utilizzati, negli orari di apertura, per lo svolgimento delle attività educative e per ogni altra attività del personale in servizio, necessaria alla programmazione e alla realizzazione del progetto educativo.
3. Ogni altra attività proposta, che preveda l’utilizzo dei locali, deve essere concordata col competente Servizio Scuola del Comune.

ART. 14 – TUTELA DELLA SALUTE DEI BAMBINI

1. Il Comune di Pavullo nel Frignano collabora con l’Azienda USL del territorio al fine della tutela della salute e del benessere dei bambini all’interno dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. Le tabelle dietetiche adottate nei servizi sono approvate dall'Azienda USL e prevedono l'introduzione graduale di prodotti biologici e l'impiego di materie prime conformi alle normative vigenti in materia di alimenti destinati a bambini e lattanti.
3. Il Comune recepisce il Regolamento Sanitario dei servizi per la prima infanzia formulato dall'Azienda USL e si impegna a farlo rispettare a tutti gli utenti.

TITOLO III – L'ACCESSO AI SERVIZI

ART. 15 – AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA

1. Possono essere ammessi al nido i bambini residenti nel territorio del Comune di Pavullo nel Frignano che, alla data di apertura del servizio, abbiano compiuto il terzo mese di vita e non superato il terzo anno d'età, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa in materia sanitaria.
2. L'Amministrazione Comunale, in relazione alla specificità dell'organizzazione del servizio, si riserva la facoltà di stabilire annualmente, prima della pubblicazione del bando di cui al successivo comma 3, l'età minima di accesso per la fascia d'età compresa tra i tre e i dodici mesi.
3. Per l'ammissione al nido occorre presentare domanda di iscrizione presso il Servizio Scuola del Comune o da altra struttura organizzativa interna all'Amministrazione Comunale; annualmente tramite pubblicazione di apposito bando, a cui l'Amministrazione Comunale darà massima diffusione, vengono resi noti i periodi di apertura, le modalità e la scadenza di presentazione delle domande di ammissione.
4. E' garantita, come meglio disciplinato al successivo art. 16, l'ammissione di bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal competente servizio AUSL o dall'Assistente Sociale del Comune, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso e di bambini che presentano handicap psico-fisico opportunamente certificati ai sensi delle normative vigenti.
5. E' garantita, fatto salvo il rapporto numerico educatore/bambino delle varie sezioni, l'ammissione in corso d'anno al servizio nido d'infanzia di bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal competente servizio AUSL o dall'assistente sociale del Comune, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso e bambini che presentano handicap psico-fisico opportunamente certificati ai sensi della normative vigenti.
6. Le domande di non residenti possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
7. Qualora le domande di iscrizione superino i posti disponibili, il Servizio Scuola provvede all'elaborazione di una graduatoria di ammissione sulla base dei criteri di cui al successivo art. 16.
8. Gli inserimenti a copertura dei posti che si rendano successivamente disponibili, si effettuano entro il mese di aprile.

ART. 16 – CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE AL NIDO

1. La graduatoria di ammissione viene approvata con determinazione dirigenziale a chiusura del bando di apertura delle iscrizioni.
2. La graduatoria viene elaborata attribuendo un punteggio principale nel quale viene valutata la situazione complessiva del bambino, la situazione complessiva del nucleo familiare e la situazione lavorativa oggettiva di entrambi i genitori.

A parità di punteggio principale si utilizza come spareggio il punteggio secondario nel quale viene valutata la possibilità dei nonni di contribuire all'organizzazione familiare (lontananza, età, lavoro, salute).

In caso di ulteriore parità di punteggio quale criterio suppletivo si valuterà la situazione economica, attraverso richiesta di presentazione dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente : la precedenza sarà assegnata al nucleo con attestazione ISEE inferiore.

3. La graduatoria è il risultato dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, con l'ordine di priorità e nel rispetto della graduazione del punteggio massimo attribuibile di seguito indicato:
 - bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal competente servizio AUSL o dall'assistente sociale del Comune, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso e bambini che presentano handicap psico-fisico opportunamente certificati: ingresso prioritario;
 - bambini conviventi con un solo genitore: punteggio massimo attribuibile 30;
 - composizione del nucleo familiare: punteggio massimo attribuibile 45;
 - situazione oggettiva della famiglia del bambino in cui i genitori sono entrambi occupati, tenendo conto degli orari di lavoro, del tipo di lavoro, di eventuali assenze dalla famiglia per lavoro, della situazione di studente o studente lavoratore, della situazione di disoccupazione: punteggio massimo attribuibile a genitore 36;
 - assenza di una rete parentale in grado di supportare la famiglia nella custodia dei bambini o impossibilitata totalmente o parzialmente a farlo per motivi quali età, lavoro, stato di salute psico-fisica, lontananza: punteggio massimo attribuibile 5;
 - a parità di condizioni, reddito familiare più basso.
4. Con atto deliberativo della Giunta Comunale, nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 3, dovranno essere dettagliati i punteggi numerici per ogni specifica voce dei criteri generali.
5. Le famiglie saranno invitate, all'atto dell'iscrizione, alla compilazione di apposita domanda contenente gli elementi di cui al precedente comma 4 utile al fine della formazione della graduatoria di accesso al servizio.

ART. 17 – MODALITA' DI AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA

1. La data di inizio di ogni inserimento è programmata scaglionando le ammissioni, graduando i tempi di permanenza e prevedendo la presenza dei genitori, la data viene assegnata dal Servizio Scuola in accordo con il personale educativo e il Coordinatore Pedagogico.
2. L'inserimento dei bambini con handicap avviene con la necessaria collaborazione del competente servizio AUSL.
3. Il posto assegnato al nido dà diritto all'utilizzo del servizio fino al compimento dei tre anni e/o fino a rinuncia da parte degli utenti, previa dichiarazione scritta di ritiro presentata al Servizio Scuola del Comune.

ART. 18 – ASSENZE, ESCLUSIONI, TRASFERIMENTI E RINUNCE

1. Sono previsti controlli periodici sull'effettiva presenza dei bambini al Nido d'Infanzia.
2. Al fine di garantire una corretta gestione del servizio, trimestralmente il Servizio Scuola verificherà i giorni effettivi di frequenza dei bambini inseriti presso il servizio di nido. Se un bambino non frequenterà almeno 2/5 dei giorni previsti dal calendario scolastico, potrà essere escluso d'Ufficio dal servizio di nido, previo parere del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 24, che valuterà le motivazioni delle assenze.
3. Per ogni assenza superiore a cinque giorni sarà necessario presentare presso il Nido il certificato medico rilasciato dal Pediatra o altra documentazione idonea ad attestare la impossibilità della presenza.
4. Le richieste di trasferimento, per i bambini già frequentanti il servizio di nido, ad altro nido o da posto part time a tempo pieno o viceversa sono accolte, nel caso vi siano posti disponibili, prima della formulazione della graduatoria di inizio anno. I trasferimenti non sono di norma consentiti in corso d'anno.
5. Per le rinunce ai servizi si rimanda a quanto disciplinato dal "Regolamento per l'accesso ai servizi scolastici e per la definizione delle modalità di contribuzione e di concessione delle agevolazioni tariffarie tramite l'applicazione dell'I.S.E.E.", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pavullo nel Frignano n. 155 del 18/12/2003.

ART. 19 – AMMISSIONE AL CENTRO PER BAMBINI E GENITORI “La casa tra i pini”

1. Possono essere ammessi al Centro per bambini e genitori i bambini residenti nel Comune di Pavullo nel Frignano, di età compresa fra i 18 e i 36 mesi e che non frequentano altri servizi educativi.
2. Annualmente, con apposita informazione, inviata a tutte le famiglie, vengono resi noti i periodi di apertura e le modalità di presentazione delle domande di ammissione.
3. Indicativamente, il Centro “La casa tra i pini” si svolge nel periodo ottobre/giugno.
4. In caso di disponibilità di posti possono iscriversi anche bambini residenti in altri Comuni, purché non frequentanti altri servizi 0/3 anni.
5. Qualora le domande di iscrizione superino i posti disponibili, il Servizio Scuola del Comune provvede all’elaborazione di una lista di ammissione, sulla base della data di presentazione della domanda.

ART. 20 – AMMISSIONE AL CENTRO PER BAMBINI E GENITORI “Maternage – Rosa e Azzurro - ”

1. Possono essere ammessi al Centro per bambini e genitori “Maternage – Rosa e Azzurro” i bambini residenti nel Comune di Pavullo nel Frignano, di età compresa fra i 3 e i 12 mesi e che non frequentano altri servizi educativi.
2. Annualmente, con apposita informazione, inviata a tutte le famiglie, vengono resi noti i periodi di apertura e le modalità di presentazione delle domande di ammissione.
3. Indicativamente, il Centro “servizio di Maternage-Rosa e Azzurro” si svolge nel periodo marzo/aprile.
4. In caso di disponibilità di posti possono iscriversi anche bambini residenti in altri Comuni, purché non frequentanti altri servizi 0/3 anni.
5. Qualora le domande di iscrizione superino i posti disponibili, il Servizio Scuola del Comune provvede all’elaborazione di una lista di ammissione, sulla base della data di presentazione della domanda.

TITOLO IV – LA PARTECIPAZIONE

ART. 21 – MODALITA’ E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Pavullo nel Frignano gestisce i servizi educativi per la prima infanzia garantendone il coordinamento con gli altri interventi sociali e servizi educativi presenti sul territorio e favorendo la partecipazione attiva dei genitori e degli operatori nella prospettiva dell’interazione fra istituzione educativa ed ambiente sociale attraverso il Consiglio di Gestione.
2. L’Amministrazione Comunale fornisce al Consiglio di Gestione ed ai genitori un flusso adeguato di informazioni sia sugli aspetti educativi e pedagogici, sia sugli aspetti organizzativi, affinché siano in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di partecipazione.

ART. 22 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. L’assemblea generale è costituita dai genitori dei bambini frequentanti i servizi e dal personale educativo.
2. Si riunisce generalmente all’inizio di ogni anno scolastico su convocazione del Servizio Scuola o su richiesta dei genitori, ogniqualevolta se ne ravveda la necessità, previo accordo con il Consiglio di Gestione.
3. L’assemblea, in quanto organo privilegiato di partecipazione, discute i problemi generali del servizio, ovvero, anche con la presenza di esperti, aspetti inerenti a tematiche educative.

ART. 23 – INCONTRI DI SEZIONE E COLLOQUI INDIVIDUALI

1. Il personale educativo di ogni sezione convoca periodicamente i genitori dei bambini ammessi alla sezione per presentare, discutere, verificare lo svolgimento delle attività educative e la programmazione delle stesse, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva.
2. Prima dell'inizio dell'inserimento e nel corso dell'anno scolastico, il personale educativo concorda con i genitori colloqui individuali, finalizzati ad un approfondito scambio di conoscenze sulle abitudini, sullo sviluppo e l'apprendimento cognitivo e sociale del bambino.

ART. 24 – IL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Al fine di assicurare trasparenza e partecipazione nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, è istituito un Consiglio di Gestione riferito ai nidi e servizi integrativi gestiti dal Comune in forma diretta ed un analogo Consiglio di Gestione per i servizi in gestione a terzi.
2. Il Consiglio di Gestione è così composto:
 - n. 1 referente del Servizio Scuola o suo delegato;
 - n. 2 genitori rappresentanti per ogni sezione di nido;
 - n. 2 genitori rappresentanti del Servizio integrativo “Centro per bambini e genitori”;
 - n. 1 rappresentante del personale educativo per sezione;
 - n. 1 rappresentante del personale educativo del Servizio integrativo “Centro per bambini e genitori”;
 - n. 1 rappresentante del personale collaboratore scolastico.
3. Qualora per le tematiche trattate se ne ravvisi l'opportunità, parteciperanno alle riunioni del Consiglio di Gestione il Sindaco o suo delegato.
4. Il Consiglio di Gestione può aprire gli incontri alla partecipazione e al contributo di altri soggetti esterni, collaboratori del servizio.
5. Il Consiglio di Gestione è nominato con determina dirigenziale all'apertura dell'anno scolastico, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'assemblea dei genitori, da collettivo degli operatori e dagli incontri di sezione.
6. Nella prima riunione, il Consiglio di Gestione elegge il Presidente e il Vice Presidente scelti tra i rappresentanti dei genitori.
7. Il Presidente, in accordo con il Servizio Scuola del Comune, convoca le riunioni del Consiglio, fissa l'ordine del giorno e verifica l'esecuzione delle decisioni del Consiglio.
8. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale da conservare agli atti.

ART. 25 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Consiglio di Gestione è un organo consultivo, rappresenta un momento di autonoma elaborazione sui temi che il funzionamento e la gestione sociale dei servizi vengono proponendo, sottolineando così i valori della partecipazione democratica e gli aspetti positivi che, grazie all'apporto pluralistico di tutte le rappresentanze coinvolte, recheranno vantaggio alla vita ed alla crescita del servizio stesso.
2. In particolare sono compiti del Consiglio:
 - partecipare all'attuazione del progetto educativo del nido d'infanzia;
 - promuovere incontri di sezione con i genitori al fine di ottenere un più ristretto rapporto tra le famiglie e il servizio;
 - formulare proposte di incontri e/o corsi rivolti ai genitori su temi di interesse comune.

TITOLO V – LE PROFESSIONALITA' E LE COMPETENZE

ART. 26 – PERSONALE DEL SERVIZIO

1. Il funzionamento dei servizi per la prima infanzia comunali, sia in gestione diretta, sia in gestione a terzi, è assicurato dal personale educatore, dai collaboratori scolastici e dal personale amministrativo del Servizio Scuola del Comune, con funzioni di staff e di coordinamento.
2. All'interno del Servizio Scuola, il Dirigente competente individua il Referente amministrativo e il Coordinatore Pedagogico dei servizi alla prima infanzia, che sovrintendono alla realizzazione del progetto pedagogico ed alla programmazione didattica.
3. I servizi per la prima infanzia e il Servizio Scuola che li coordina rientrano nell'Area Servizi Socio Culturali.

ART. 27 – COMPITI DEL PERSONALE

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.
2. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi, gli educatori agevolano la comunicazione tra genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
3. I collaboratori scolastici svolgono compiti di pulizia, riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio; svolgono inoltre compiti relativi alla predisposizione e distribuzione del vitto.
4. Tutto il personale del servizio garantisce un'attiva partecipazione ai processi educativi nell'interazione con i bambini ed i genitori, mediante i propri modelli comportamentali, e, nel rispetto delle specifiche competenze, opera per il fine comune del benessere del bambino.

ART. 28 – RAPPORTO NUMERICO TRA PERSONALE E BAMBINI

1. Il rapporto numerico tra personale educatore e bambini all'interno dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi è definito dalla direttiva del Consiglio Regionale n. 646/2005 "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art.1, commi 3 e 3 bis della L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. 8/2004" e dalla normativa contrattuale vigente.
2. Al fine di non compromettere il rapporto numerico, viene assicurata la necessaria sostituzione del personale temporaneamente assente da effettuarsi mediante figure di identica qualifica e profilo professionale, a condizione che la presenza effettiva dei bambini, in caso di assenza dell'educatore, sia realmente tale da compromettere detto rapporto numerico.
3. Per facilitare l'integrazione dei bambini in situazione di handicap e in relazione al numero e alla gravità dei casi, viene prevista la presenza di un educatore di aiuto alla sezione o di una unità di personale di sostegno educativo/assistenziale al bambino o, in alternativa, viene stabilita la riduzione del numero dei bambini nella sezione.

ART. 29 – IL COLLETTIVO DEGLI OPERATORI

1. Il personale dei servizi opera secondo il metodo di lavoro di gruppo ed i principi di una fattiva collegialità, collaborando strettamente con le famiglie per garantire la continuità educativa degli interventi e la reale integrazione dei diversi ruoli presenti nel servizio.
2. A tal fine sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per la elaborazione delle indicazioni metodologiche ed operative.
3. E' denominato "collettivo" l'insieme degli operatori del servizio di nido d'infanzia e dei servizi integrativi: il collettivo si riunisce periodicamente, su convocazione del Coordinatore Pedagogico, per programmare e verificare lo svolgimento delle attività educative.

ART. 30 – IL COORDINATORE PEDAGOGICO

1. Il Comune di Pavullo nel Frignano assicura il coordinamento pedagogico dei servizi educativi comunali per la prima infanzia mediante la presenza di una figura professionale dotata di laurea ad indirizzo socio-pedagogico, denominata “Coordinatore Pedagogico”
2. Il Coordinatore Pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, al fine di promuovere la cultura dell’infanzia.

ART. 31 – IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO INTERCOMUNALE

1. E’ costituito a livello intercomunale il coordinamento pedagogico dei servizi per la prima infanzia del Distretto del Frignano, mediante adozione di un apposito atto convenzionale, sottoscritto dalle Amministrazioni del Frignano aderenti.
2. Il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio del Distretto del Frignano, secondo principi di coerenza e continuità educativa degli interventi, di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e qualificazione del sistema dei servizi per l’infanzia.

TITOLO VI – CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEI SERVIZI

ART. 32 – RETTE DI FREQUENZA

1. Le famiglie degli utenti dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al presente regolamento partecipano alla copertura dei costi dei servizi mediante il pagamento di una quota di cui annualmente il Comune di Pavullo nel Frignano stabilisce l’ammontare, la periodicità, le modalità di riscossione ed ogni altro elemento.
2. A tal proposito si rimanda al “Regolamento per l’accesso ai servizi scolastici e per la definizione delle modalità di contribuzione e di concessione delle agevolazioni tariffarie tramite l’applicazione dell’I.S.E.E.”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pavullo nel Frignano n.155 del 18/12/2003.
3. Nel rispetto dei necessari equilibri di bilancio, ed in applicazione della normativa vigente in merito all’erogazione di prestazioni sociali agevolate, il Comune mantiene una politica tariffaria dei servizi per la prima infanzia attenta ai bisogni delle famiglie.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 – REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI

Il presente regolamento abroga e sostituisce il “Regolamento per la gestione dell’Asilo Nido”, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 16/01/1989.